

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI PADOVA



CITTA' DI ABANO TERME
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

CAP. 35031 – Piazza Caduti, 1 – Tel. – 049 8245111 – Telefax 049 8600499
– C.F. 00556230282 – C/C/P. 11345352 – www.abanoterme.net



REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE ED UTILIZZO
DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI

Approvato con deliberazione del C.S. n. 27 del 28.02.2011

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Assegnazioni in uso ricorrente e occasionale

Art. 3 - Assegnazione in uso ricorrente esclusivo e ricorrente condiviso

Art. 4 - Soggetti aventi accesso all'uso delle sale

Art. 5 - Modalità d'uso

Art. 6 - Orari e tariffe

Art. 7 - Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità

Art. 8 - Revoca e decadenza

Art. 9 - Norme transitorie

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'uso dei seguenti locali comunali:

- Locali siti in via Diaz numeri civici 82, 86, 90, 94, 98;
- Locale sito in Monteortone via Santuario numero civico 39;
- Locale sito in via Giarre n. 26;
- Locali siti presso la stazione di Abano Terme via Stazione n. 10.

L'uso dei locali può essere OCCASIONALE o RICORRENTE. L'uso ricorrente può essere a sua volta ESCLUSIVO o CONDIVISO.

Art. 2

Assegnazioni in uso ricorrente e occasionale

L'uso ricorrente si ha quando l'interessato chiede l'utilizzo della sala per uno o più giorni della settimana durante l'anno. L'uso ricorrente può essere concesso per un massimo di anni 2, eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni previa istanza dell'interessato.

L'uso occasionale si ha quando l'istante chiede l'utilizzo della sala per determinate date, precisate nella domanda stessa. La frequenza dell'utilizzo occasionale è prevista per un numero massimo di 4 giornate nella stessa richiesta. Non possono essere presentate più domande contemporaneamente da parte di un medesimo richiedente.

L'uso, sia ricorrente che occasionale, viene richiesto a mezzo di domande sottoscritte dal responsabile dell'ente istante e viene attribuito in base alla disponibilità e secondo l'arrivo della richiesta al Protocollo comunale.

Art. 3

Assegnazione in uso ricorrente esclusivo e ricorrente condiviso

L'uso esclusivo si ha quando la sala viene data in utilizzo ricorrente ad un'unica associazione.

L'uso condiviso si ha quando più utilizzatori occupano la medesima sala in giorni e orari diversi.

L'uso esclusivo e l'uso condiviso possono essere concessi per un massimo di anni 2 eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni, previa istanza dell'interessato da presentarsi almeno un mese prima della scadenza della concessione.

Art. 4

Soggetti aventi accesso all'uso delle sale

Hanno accesso all'utilizzo ricorrente le associazioni, regolarmente iscritte all'Albo comunale delle Libere Forme associative, e così di seguito elencate:

- associazioni aventi fini socio-assistenziali;
- associazioni per la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori;
- associazioni di pensionati;
- associazioni di reduci di guerra;
- associazioni culturali;
- associazioni di persone che svolgono pratiche sportive.

In nessun caso hanno accesso all'uso ricorrente i gruppi di tifo sportivo o gruppi musicali per audizioni, prove od esibizioni.

Hanno accesso all'utilizzo occasionale, oltre alle associazioni sopra elencate, anche ogni altro soggetto o raggruppamento pubblico o privato.

Art. 5 **Modalità d'uso**

Gli utenti autorizzati sono comunque tenuti a:

- curare il riordino dei locali, degli arredi, nonché provvedere alla pulizia dei medesimi al termine dell'utilizzo degli spazi;
- astenersi dall'organizzare nei locali corsi o eventi a pagamento;
- evitare:
 - l'accesso di animali di qualsiasi genere, con la sola esclusione dei cani guida per i non vedenti;
 - l'uso delle strutture da parte di minori non accompagnati;
 - gli schiamazzi;
 - di duplicare le chiavi delle sedi assegnate;
 - di affiggere manifesti in modo permanente;
- rispettare la destinazione d'uso degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale collocati all'interno dei locali;
- rispettare gli orari di accesso;
- rispettare il divieto di fumo.

Restano salve tutte le prescrizioni contenute nella singola concessione.

Sono a carico degli utilizzatori le spese per pulizia e utenze telefoniche.

Sono a carico del Comune le spese per utenze elettriche, acqua e riscaldamento e pulizie straordinarie una volta l'anno.

Nel periodo compreso tra il giorno di indizione dei comizi elettorali fino alle ore 24 del giorno precedente alla data delle elezioni, le seguenti sale: Sala Comunale Giarre, Sala Comunale di via Diaz 82 e Sala Comunale di Monteortone saranno messe a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro per conferenze e dibattiti con le modalità di volta in volta disposte dall'Amministrazione.

Art. 6 **Orari e tariffe**

I locali possono essere utilizzati dalle ore 8,00 alle ore 23,00.

Nel caso di uso occasionale le tariffe per ciascuna fascia oraria, da versarsi anticipatamente al Comune concedente, sono così stabilite:

mattino	dalle ore 8,00 alle ore 13,00	Euro 10,00;
pomeriggio	dalle ore 14,00 alle ore 18,00	Euro 12,00;
sera	dalle ore 19,00 alle ore 23,00	Euro 13,00.

Nel caso di uso ricorrente, il pagamento della tariffa va effettuato con rate semestrali anticipate.

Nel caso di uso esclusivo di una sala la tariffa è di euro 1.500,00 annue.

Nel caso di uso condiviso di una sala la tariffa per ciascun utilizzatore è di:

- euro 200,00 annue per una fascia oraria un giorno alla settimana;
- euro 300,00 annue per una fascia oraria due giorni alla settimana;
- euro 500,00 annue per una fascia oraria tre giorni alla settimana;
- euro 700,00 annue per una fascia oraria quattro giorni alla settimana;
- euro 1.000,00 annue per una fascia oraria cinque, sei o sette giorni alla settimana.

Tutte le tariffe sopra riportate sono già comprensive di IVA e possono essere aggiornate con delibere di Giunta Comunale.

Possono essere riconosciuti dalla Giunta Comunale casi di concessione di sale in completa gratuità o di riduzioni nelle seguenti ipotesi:

- per associazioni di reduci di guerra;

- per associazioni che, in convenzione con il Comune di Abano Terme, svolgono attività in sussidiarietà orizzontale.

Art. 7

Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità

Nell'utilizzo di sale o locali debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) uso dei beni e delle attrezzature secondo la destinazione d'uso e conservazione dello stato di fatto esistente;
- b) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale da parte dei soggetti autorizzati all'uso di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
- c) presenza dell'affidatario o di suo delegato nella struttura assegnata al fine di garantirne il corretto uso e l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento e dal provvedimento di concessione;
- d) rilascio della sala nello stato in cui si trovava, salvo l'usura dovuta ad uso ordinario;
- e) occupazione limitata agli spazi assegnati nei limiti del numero di persone consentito;
- f) spegnimento delle luci, del riscaldamento e del condizionamento una volta ultimato l'utilizzo della sala.

Ulteriori disposizioni per l'uso e specifici divieti possono essere inseriti nell'atto di concessione approvato dal Dirigente del Settore competente.

In ogni caso i soggetti autorizzati all'uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall'uso dei locali di cui abbiano la disponibilità ai sensi del presente regolamento.

L'affidatario occasionale dovrà provvedere al ritiro delle chiavi presso gli uffici comunali preposti ed alla riconsegna entro le ore 12.00 del giorno lavorativo successivo.

L'affidatario ricorrente dovrà provvedere al ritiro delle chiavi presso gli uffici comunali preposti ed alla riconsegna entro le ore 12.00 del giorno lavorativo successivo al termine della concessione.

I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture e degli impianti. Il Comune garantisce l'assicurazione dell'immobile nel suo complesso a titolo di responsabilità civile, incendio e furto.

È vietato ai soggetti che utilizzano le strutture oggetto del presente regolamento, se non espressamente autorizzati per iscritto, di apportare modifiche di qualsiasi natura alle stesse, con particolare riferimento agli impianti di riscaldamento, elettrico e di condizionamento.

Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nei locali e nelle sale concesse in uso per accertarne il corretto utilizzo.

In caso di inadempimento delle condizioni concessorie o di utilizzo difforme dei beni concessi, l'Amministrazione comunale potrà successivamente non dar seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte dell'inadempiente, oltre a revocare immediatamente la concessione e salva eventuale richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.

Le attività per le quali vengono richieste le sale o gli spazi pubblici devono essere compatibili con i fini istituzionali e non possono essere contrarie all'ordine pubblico.

Art. 8

Revoca e decadenza

Con riferimento alle concessioni occasionali, in caso di violazioni alle prescrizioni del presente regolamento o di quelle fissate con il provvedimento di assegnazione delle sale, potranno essere rifiutate ulteriori richieste di concessione, salva eventuale richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.

Con riferimento alle concessioni ricorrenti, in caso di violazioni alle prescrizioni del presente regolamento o di quelle fissate con il provvedimento di assegnazione delle sale, il Comune potrà revocare con effetto immediato le concessioni rilasciate; si ha comunque decadenza della concessione nel caso di tre richiami scritti per altrettante violazioni alle disposizioni del presente regolamento o delle prescrizioni contenute nella concessione. Dette violazioni sono accertate dal Comune previa instaurazione di contraddittorio con l'utilizzatore.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione anche in caso di decadenza dei requisiti nonché di inoperatività per un anno da parte dell'utilizzatore. A tale scopo entro il 15 dicembre di ogni anno le associazioni concessionarie dovranno far pervenire al Comune apposita rendicontazione dell'attività svolta nell'anno di riferimento compilando un apposito modulo che verrà appunto predisposto dal Comune.

Art. 9 **Norme transitorie**

Le concessioni già in essere proseguono sino a scadenza secondo i termini e le condizioni indicate nei medesimi provvedimenti concessori.

Le concessioni già in essere prive di termine di scadenza decadono al 31/12/2011; al verificarsi della decadenza l'utilizzatore verrà invitato a rilasciare i locali in uso o a richiedere una nuova concessione emessa ai sensi del presente Regolamento.

Le associazioni elencate all'art. 2, anche se prive di concessione, mantengono l'utilizzo delle sale che di fatto esse abbiano sino a decorrenza del medesimo termine del 31/12/2011. Le dette associazioni, a mezzo raccomandata a.r., vengono invitate a sottoscrivere le nuove concessioni redatte ai sensi e nei termini del presente Regolamento.
